



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”* come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 con cui la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante il *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca”*;

VISTO l'articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il *“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”* e s.m.i.;

VISTO l'articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, relativo al *“Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”*;

VISTO il decreto Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, recante *“Disposizioni per l'uniformità del trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della L. 2 dicembre 1991, n. 390”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, e in particolare l'articolo 13, comma 5, in forza del quale *“con decreto del Ministro, emanato d'intesa con il Ministro degli affari esteri”*, è definito annualmente l'elenco dei Paesi particolarmente poveri, *“in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano”*, ai fini della valutazione della condizione economica degli studenti stranieri provenienti dai predetti Paesi;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante la *“Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”* e s.m.i., in particolare, l'articolo 4, comma 4, e l'articolo 8, comma 5;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 17 dicembre 2021, n. 1320, recante *“Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152”* e, in particolare,

l'articolo 6, comma 2, che così dispone: *“Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto e fino alla adozione e completa attuazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7 del decreto legislativo n. 68, del 2012, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001”*;

RAVVISATA la necessità di definire per l'anno accademico 2026/2027 l'elenco dei Paesi particolarmente poveri, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 ai fini della valutazione della condizione economica degli studenti stranieri provenienti dai predetti Paesi;

VISTO l'articolo 5, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, che attribuisce alla Direzione generale del diritto allo studio del Ministero dell'università e della ricerca le funzioni in ordine all' *“attuazione degli interventi, per quanto di competenza statale, in materia di garanzia del diritto allo studio”*;

PRESO ATTO che la Direzione generale competente ha svolto l'istruttoria amministrativa ai sensi del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2025;

ACQUISITA l'intesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come da comunicazione del 2 febbraio 2026 acquisita al prot. MUR n. 3850 del 3 febbraio 2026, con la quale il medesimo Dicastero ha trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca la lista più aggiornata, disponibile sul sito dell'OCSE DAC, dei Paesi beneficiari di aiuto pubblico allo sviluppo;

DECRETA

Art. 1

1. Per l'anno accademico 2026/2027, sono da intendere particolarmente poveri, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, i Paesi di cui al seguente elenco:

Afghanistan
Angola
Bangladesh
Benin
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Central African Republic
Chad
Comoros
Democratic People's Republic of Korea
Democratic Republic of the Congo
Djibouti

Eritrea
Ethiopia
Gambia
Guinea
Guinea-Bissau
Haiti
Kiribati
Lao People's Democratic Republic
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mozambique
Myanmar
Nepal
Niger
Rwanda
Senegal
Sierra Leone
Solomon Islands
Somalia
South Sudan
Sudan
Syrian Arab Republic
Tanzania
Timor-Leste
Togo
Tuvalu
Uganda
Yemen
Zambia

2. Ai fini della valutazione della condizione economica degli studenti provenienti dai Paesi innanzi indicati, gli organismi regionali di gestione e le università, per l'erogazione dei rispettivi interventi, applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del MUR e della avvenuta pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini